



Regolamento per la disciplina del Garante degli studenti

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il Garante degli studenti dell'Università degli Studi di Milano, in attuazione dell'art. 35 e delle altre pertinenti disposizioni dello Statuto di Ateneo.

Art. 2

Nomina e durata

1. Il Garante degli studenti è persona di notoria imparzialità e indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Università, e non intrattiene altri rapporti con l'Ateneo. È nominato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative, oltre che di conoscenza dell'organizzazione universitaria.

2. Il Garante degli studenti rimane in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente nella carica per una sola volta.

Art. 3

Funzioni

1. Il Garante degli studenti è la figura istituzionale di riferimento per il rispetto delle norme concernenti gli studenti relative alla didattica e ai servizi.

2. Il Garante degli studenti agisce come organo autonomo, non soggetto a dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi dell'Università, ed è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.

3. Compete in particolare al Garante degli studenti:

- a) esaminare gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singole unità di personale dell'Università ritenuti in violazione della normativa vigente, compreso il Codice etico, e tutelare la parte lesa da possibili ritorsioni, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunità, per dirimere la questione ovvero segnalando gli atti e i comportamenti in questione e trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente, con l'obbligo di comunicare in ogni caso l'esito al denunciante;
- b) vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo;
- c) vigilare, su istanza degli studenti, affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

Art. 4

Iniziativa

1. Il Garante degli studenti riceve le segnalazioni, da parte di chiunque vi abbia interesse, relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice etico dell'Ateneo o dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo, ovvero relativi ad atti o comportamenti, compresi quelli omissivi, a chiunque ascrivibili, aventi lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.



2. Le segnalazioni sono presentate secondo criteri di informalità e semplicità, anche verbalmente mediante audizione diretta, o in forma scritta. Il Garante degli studenti non tiene conto di segnalazioni anonime.

3. Il Garante degli studenti esercita le sue funzioni anche d'ufficio.

Art. 5

Esercizio delle funzioni

1. Il Garante degli studenti può astenersi dall'esercitare le sue funzioni in relazione a fatti o atti per i quali risulti la pendenza di procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria civile, penale o amministrativa. Egli informa il Rettore delle denunce presentate all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

2. Il Garante degli studenti compie ogni atto necessario per l'istruttoria e ha titolo a ottenere con sollecitudine dalle strutture e dal personale dell'Università le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Il Garante degli studenti opera nel rispetto del diritto all'anonimato dello studente e degli eventuali testimoni nonché della disciplina in tema di riservatezza e osservando il segreto d'ufficio sulle informazioni acquisite.

4. Il Garante degli studenti intrattiene relazioni dirette con il personale e le strutture dell'Università e opera per la soluzione delle questioni che gli sono sottoposte, anche sollecitando gli organi e le strutture competenti all'adozione dei provvedimenti opportuni, ma senza poteri sostitutivi. Egli opera con diligenza e prudenza, al fine di contribuire a elevare gli standard di qualità dei servizi erogati dall'Università, con l'obiettivo principale di rimuovere per il futuro le cause delle disfunzioni e inadempienze rilevate.

5. Nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla segnalazione, il Garante degli studenti comunica a chi ha richiesto il suo intervento l'esito degli accertamenti svolti e le iniziative intraprese o che intende intraprendere.

Art. 6

Organizzazione dell'ufficio

1. Il Garante degli studenti esercita le sue funzioni con le risorse umane e strumentali assegnategli dal Direttore Generale e con le risorse finanziarie assegnategli dal bilancio di Ateneo.

2. All'ufficio del Garante possono essere addette unità di personale anche in via non esclusiva, fermo restando che per l'attività svolta presso l'ufficio il personale dipende funzionalmente dal Garante degli studenti. Il personale addetto all'ufficio del Garante è tenuto, oltre al segreto d'ufficio, a particolare riservatezza sui fatti e atti di cui a viene conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 7

Relazioni

1. Il Garante degli studenti presenta al Senato per ciascun anno accademico, compreso quello di scadenza del suo mandato, una relazione sull'attività svolta, con eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione annuale indica situazioni generali meritevoli di considerazione e tutela e prospetta le opportune soluzioni.

2. Il Garante degli studenti può trasmettere in ogni tempo al Rettore relazioni su questioni specifiche, anche segnalando i provvedimenti opportuni per superare gli inconvenienti rilevati o per rimediare alle questioni da lui esaminate.



Art. 8

Indennità

1. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire, ai sensi dell'art. 66, punto 2, dello Statuto, un'indennità di funzione per il Garante degli studenti.

Art. 9

Pubblicità

1. L'attività del Garante degli studenti è resa pubblica mediante il sito web dell'Ateneo.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Il Rettore presenta al Senato la sua proposta di nomina del Garante degli studenti entro la fine del mese successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. In prima applicazione del presente Regolamento il Garante degli studenti entra in carica dalla data fissata col provvedimento del Rettore che comunica la nomina. L'anno accademico nel quale il Garante degli studenti entra in carica è computato per intero nella durata del suo mandato.